

DIPARTIMENTO ATTIVITA' GESTIONE LIQUIDATORIA

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTALE N. 173 DEL 14 Luglio 2020

Oggetto: adozione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'amministrazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a.

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;

VISTO l'art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 come modificato dall'art. 16 comma 1 lett. d) n. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, tra le altre disposizioni prevede quanto segue:

- a) a far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- b) gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono, rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3 lett.c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) quale comitato di sorveglianza;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale si decreta che la Dott.ssa Patrizia Ravaioli è nominata commissario liquidatore dell'Ente strumentale e il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di comitato di sorveglianza;

VISTA la deliberazione del Comitato dell'Ente n. 61 del 09/09/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, approvato dal Ministero della Salute con nota DGVESC 0030596-P-22/09/2016;

VISTA la prima circolare prot. 373 del 4 gennaio 2018 con la quale il Commissario liquidatore nelle more delle direttive dell'Autorità che vigila sulla liquidazione, ai sensi dell'art. 204 della L.F., al fine di garantire le attività dell'Ente dispone la proroga dei regolamenti dell'Ente strumentale alla CRI, in quanto applicabili e tra questi in primo luogo il Regolamento di organizzazione approvato con delibera n. 61 del 9 settembre 2016 e con esso il proseguo degli incarichi conferiti in applicazione dello stesso fino ad una eventuale prossima riorganizzazione;

VISTO il provvedimento n. 05 dell'11/02/2019 del Commissario Liquidatore che ha conferito al Dr. Claudio MALAVASI l'incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Risorse Umane Finanziarie e Legale;

VISTO il provvedimento n. 12 de 5/03/2020 "*Modifica Organizzativa Struttura dell'Ente Strumentale alla CRI in L.C.A.*" con cui viene disposto l'accorpamento al Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie e Legale del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza, dando il nome di Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria alla struttura dipartimentale così accorpata;

VISTO il provvedimento n. 16 del 19.03.2020 con il quale il Commissario Liquidatore conferisce al Dr. Claudio Malavasi l'incarico di livello dirigenziale generale di Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria con decorrenza 01.03.2020;

VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

VISTO il Decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 che ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere;

VISTO il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 14 concernente “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Direttiva 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTA la Direttiva 2/19 del 16 luglio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Determinazione Dipartimentale del 12 marzo 2020, con il quale è stato ricostituito il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente Strumentale alla CRI in l.c.a.;

VISTO il verbale del

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, anche alla luce della direttiva n. 2 del 16 luglio 2019 sopra richiamata, per il

corretto trattamento dei dati personali e per assicurare l'efficacia delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori istituzionali ed esterni;

VISTO il Verbale del Comitato del 9 aprile 2020, che ha approvato all'unanimità il presente Regolamento;

VISTO il verbale del Comitato del 9 luglio 2020 che, sulla base della Direttiva n. 2 del 16 luglio 2019, ha approvato all'unanimità l'adozione del presente Regolamento per il funzionamento del Comitato;

DETERMINA

di adottare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN L.C.A.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Amministrazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a. (di seguito E.S.a.C.R.I in l.c.a.), istituito con Determinazione Dipartimentale n. 22 del 12 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e delle Direttive emanate dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 e del 26 giugno 2019.

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001. I componenti designati dalle OO.SS. comunicano alla Segreteria del Dipartimento AGL il nominativo del relativo membro supplente.
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, definito ai sensi della Determinazione Dipartimentale n. 22 del 12 marzo 2020 in n° 2 membri. In caso di assenza dei membri effettivi sono stati previsti n° 2 membri supplenti.

Il Comitato dell'E.S.a.C.R.I. in l.c.a. ha sede presso Via Toscana, 12 – 00187 Roma.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione E.S.a.C.R.I. in l.c.a.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno ogni tre mesi.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 15 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni, prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Il Comitato potrà riunirsi solo dopo aver raggiunto il numero legale stabilito nella metà più uno dei componenti.

Nel caso in cui un componente effettivo non potesse partecipare alla riunione lo stesso dovrà darne comunicazione alla Segreteria del Comitato almeno cinque giorni prima della data della riunione per permettere l'eventuale convocazione di un membro supplente. In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante saranno svolte da un componente effettivo nominato dal Presidente per l'occasione.

Art. 6

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Commissario Liquidatore e al Capo Dipartimento AGL per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Art. 7

Dimissioni e decadenza dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione E.S.a.C.R.I. in l.c.a. per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione E.S.a.C.R.I. in l.c.a.

1. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata all'Amministrazione E.S.a.C.R.I. in l.c.a.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro designato dalle OO.SS. si provvederà alla sostituzione dello stesso ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri effettivi o supplenti rappresentanti l'Amministrazione lo stesso verrà sostituito con la nomina di un nuovo membro.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato. Detti soggetti non hanno diritto di voto.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e, a tal fine, cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce e formula proposte di deliberazione al Comitato.

Art. 9

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l. 183/2010 e delle Direttive emanate dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 e del 26 giugno 2019.

Art.10

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'Amministrazione E.S.a.C.R.I.in l.c.a. ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;

Entro il 30 marzo di ciascun anno la relazione del CUG, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le pari opportunità, deve essere inviata al seguente indirizzo: monitoraggiocug@funzionepubblica.it.

Art.11

Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione E.S.a.C.R.I.in l.c.a.

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione E.S.a.C.R.I. in l.c.a. sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione E.S.a.C.R.I.in l.c.a.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione E.S.a.C.R.I.in l.c.a., che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.

Art. 13

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione E.S.a.C.R.I. in l.c.a. ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
in liquidazione coatta amministrativa
ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i.



Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il Capo Dipartimento AGL
Dr. Claudio Malavasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Malavasi', is written over a faint rectangular stamp.